## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping - Commissione Tesseramenti - Commissione Vertenze Economiche - Agenti di Calciatori

# COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonio - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CASCIONE EMMANUEL IN FAVORE DELL'A.S.D LIDO DI CAMAIORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D del 29.5.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, Orlandi Prof. Mauro - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S. CECINA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE LACHEHEB SAMIR AMAR (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE Avv. Italo Pappa

-----

#### Pubblicato in Roma il 16 Settembre 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete